

STUDIO

Monosi dott. Raffaele

Dottore Commercialista - Revisore Contabile

Circolare di novembre 2018

Santa Lucia di Piave, lì 08 novembre 2018

Oggetto: : le novità del decreto collegato alla Finanziaria 2019

ATTENUAZIONE REGIME SANZIONATORIO FATTURAZIONE ELETTRONICA

Per il **primo semestre 2019** è introdotto un nuovo regime "attenuato" delle sanzioni in materia di fatturazione elettronica che prevede:

- la **non applicazione delle sanzioni** nel caso in cui la fattura elettronica è emessa entro il termine di effettuazione della liquidazione periodica IVA;
- l'applicazione della **riduzione dell'80%** se la fattura elettronica è emessa entro il termine di effettuazione della liquidazione IVA del periodo successivo.

EMMISSIONE FATTURA

Con la modifica dell'art. 21, DPR n. 633/72, **a decorrere dall'1.7.2019:**

- la fattura va **emessa entro 10 giorni (anziché al momento) dall'effettuazione dell'operazione** determinata ai sensi dell'art. 6, DPR n. 633/72;
- nella fattura deve **essere riportata anche la data in cui è effettuata la cessione / prestazione ovvero la data in cui è corrisposto in tutto o in parte il corrispettivo, ossia la data di effettuazione dell'operazione, sempreché diversa dalla data di emissione.**

ANNOTAZIONE FATTURE EMESSE

Con la modifica dell'art. 23, DPR n. 633/72 le fatture (emesse) devono essere annotate nel registro delle fatture emesse, nell'ordine della loro numerazione, **entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione** e con riferimento allo stesso mese di effettuazione. La nuova disposizione non differenzia più tra fattura immediata e differita.

Le fatture relative alle cessioni di beni effettuate dall'acquirente nei confronti di un soggetto terzo per il tramite del proprio cedente, c.d. "triangolazioni nazionali", emesse entro il mese successivo a quello della consegna / spedizione, vanno annotate entro il giorno 15 del mese successivo a quello di emissione e con riferimento al medesimo mese.

ANNOTAZIONE FATTURE ACQUISTI

A seguito della modifica dell'art. 25, DPR n. 633/72, sono riviste le modalità di registrazione delle fatture ricevute prevedendo che il contribuente deve annotare nel registro degli acquisti le fatture / bollette doganali relative ai beni / servizi acquistati / importati nell'esercizio dell'impresa, arte o professione, comprese le autofatture ex art. 17, comma 2, DPR n. 633/72, anteriormente alla liquidazione periodica nella quale è esercitato il diritto alla detrazione dell'imposta.

Con la nuova disposizione è stato **soppresso l'obbligo di numerare in ordine progressivo** le fatture / bollette

STUDIO

Monosi dott. Raffaele

Dottore Commercialista - Revisore Contabile

doganali e di conseguenza di riportare lo stesso nel registro.

È mantenuto il termine ultimo di annotazione rappresentato dal termine di presentazione del mod. IVA dell'anno di ricezione e con riferimento al medesimo anno.

DETRAZIONE IVA A CREDITO

*Con la modifica dell'art. 1, DPR n. 100/98 è previsto che entro il termine della liquidazione periodica può essere **detratta l'IVA a credito** relativa alle **fatture ricevute e annotate entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione**, ad eccezione per le fatture relative ad operazioni effettuate nell'anno precedente.*

UTILIZZO FATTURA ELETTRONICA

*All'art. 1, comma 3, D.Lgs. n. 127/2015 è stato eliminato il riferimento ai soggetti "identificati", in modo da "limitare" l'utilizzo obbligatorio della fattura elettronica alle operazioni effettuate tra **soggetti residenti o stabiliti in Italia**.*

TRASMISSIONE TELEMATICA CORRISPETTIVI

*Con la modifica del comma 1 dell'art. 2, D.Lgs. n. 127/2015 è previsto che **a decorrere dall'1.1.2020** i soggetti che effettuano le operazioni di cui all'art. 22, DPR n. 633/72 **memorizzano elettronicamente e trasmettono telematicamente** all'Agenzia delle Entrate i dati relativi ai **corrispettivi giornalieri**. Ciò consente agli stessi di non tenere il registro dei corrispettivi.*

*Quanto sopra è **applicabile dall'1.7.2019** per i soggetti con un **volume d'affari superiore a € 400.000**. Come desumibile dalla Relazione accompagnatoria del Decreto in esame ciò interessa circa 260.000 soggetti.*

***Per il 2019 restano valide le opzioni** per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi **esercitate entro il 31.12.2018** in base alle previgenti disposizioni.*

*Il MEF, con un apposito Decreto di concerto con il MISE, può **individuare delle zone** nelle quali le operazioni di cui all'art. 22, DPR n. 633/72, **potranno continuare ad essere documentate mediante il rilascio della ricevuta fiscale / scontrino fiscale**. Come desumibile dalla citata Relazione potranno "essere stabiliti specifici esoneri legati al livello di connessione alla rete necessaria per la trasmissione dei dati".*

*I soggetti che effettuano **cessioni di farmaci**, tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria (STS), ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, possono **assolvere l'obbligo in esame tramite la memorizzazione elettronica / trasmissione telematica** dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri al STS. I dati fiscali trasmessi possono essere utilizzati dall'Agenzia delle Entrate anche per finalità diverse dall'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata.*

*Per l'acquisto / adattamento degli strumenti mediante i quali effettuare la memorizzazione e la trasmissione dei corrispettivi è concesso un **contributo pari al 50% della spesa sostenuta** nel limite di € 250 in caso di acquisto / € 50 in caso di adattamento, per ciascun strumento. Il contributo è anticipato dal fornitore sotto forma di sconto sul prezzo praticato ed è a questo rimborsato sotto forma di credito d'imposta, da utilizzare in compensazione con il mod. F24, anche per importi superiori a € 250.000, non rilevando il limite di cui all'art. 1, comma 53, Legge n.*

STUDIO

Monosi dott. Raffaele

Dottore Commercialista - Revisore Contabile

244/2007, nonché per importi superiori a € 700.000 per anno non rilevando il limite di cui all'art. 34, Legge n. 388/2000.

*Per effetto della soppressione dell'ultimo periodo del comma 1 dell'art. 3, D.Lgs. n. 127/2015 anche a favore dei soggetti in esame, a decorrere dall'1.1.2020, opera la **riduzione di 2 anni dei termini di accertamento** di cui agli artt. 57, DPR n. 633/72 e 43, DPR n. 600/73.*

Con riferimento ai soggetti in contabilità semplificata (per cassa) persiste l'obbligo di tenuta:

- *del registro degli incassi di cui all'art. 18, comma 2, DPR n. 600/73;*
- *dei registri IVA in caso di opzione per il metodo "registrato = incassato / pagato" ex art. 18, comma 5, DPR n. 600/73.*

Con l'occasione Vi ricordiamo che tutte le circolari dello Studio Monosi del 2018 si trovano su <https://studiomonosi-circolari.weebly.com/2018.html>

I migliori saluti.